

Deliberazione della Giunta provinciale n. 342 Rep. Gen. del 3/8/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

1. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o per la notevole quantità di pratiche in lavorazione, oppure per questioni di particolare delicatezza e rilevanza, o per la particolare tecnicità e complessità di determinate prestazioni.

2. E' altresì consentito affidare incarichi professionali esterni nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell'Ente sia svolta dai legali interni dell'Ente a causa della sussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

Art. 2 Albo Degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il **relativo aggiornamento** sono demandati al Dirigente dell'Avvocatura Provinciale.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

a) Autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione all'Albo Professionale e di insussistenza di cause ostantive a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni.

c) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del presente disciplinare.

d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione provinciale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense.

3. L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Dirigente dell'Avvocatura e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

4. L'Avvocatura cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e ***l'aggiornamento*** dell'elenco e del registro relativo.

Art. 3 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. Il Dirigente dell' Avvocatura provvederà a conferire l'incarico al legale esterno con propria determinazione nell'ipotesi in cui la Giunta Provinciale ravviserà, in sede di deliberazione dell'atto di promozione o resistenza alla lite, l'opportunità di affidare l'incarico a professionista esterno.

2. Di norma, e salvo i casi di conflitto di interesse e/o di incompatibilità, l'affidamento degli incarichi ai legali esterni è affidato in via congiunta con i legali interni dell'Ente.

3. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle seguenti principi:

a) rotazione tra gli iscritti nell'albo;

b) Iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni per importi superiori a 20.000,00 (ventimila/00) euro. e per il patrocinio innanzi al Giudice amministrativo;

c) per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;

d) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

f) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

4. La determina di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

5. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione provinciale per la durata del rapporto instaurato e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense.

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano in corso giudizi contro l'Amministrazione provinciale per conto di terzi pubblici o privati o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione provinciale.

Non possono altresì essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 4 – Convenzione/ Contratto di patrocinio

1. La determina dirigenziale di incarico si intenderà perfezionata con la sottoscrizione di una convenzione disciplinante diritti ed obblighi del professionista.

2. La convenzione dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

a) l'indicazione del valore (anche presunto) della causa;

b) la determinazione dei diritti e degli onorari da corrispondere al professionista esterno da computarsi di norma secondo i minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense. Resta salva la facoltà, nel caso di controversie di particolare

complessità e rilevanza, di concordare con il Direttore del Settore Avvocatura la liquidazione degli onorari in misura diversa dal minimo tabellare.

3. In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo della parcella per onorari, diritti e spese risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dalla Provincia. Il Dirigente del Settore Avvocatura, in questa ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato.

4. Alla determina di incarico dovrà allegarsi *parcella pro forma* contenente il presuntivo ammontare complessivo del compenso e la somma da corrispondere a titolo di acconto per spese ed onorario, che non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00, non si darà luogo ad acconti.

5. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

6. Sarà riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione e in misura analitica. Sarà inoltre dovuta un'indennità a titolo di rimborso spese di carburante e di trasferta, dietro presentazione da parte del professionista di apposita documentazione giustificativa.

7. Il legale incaricato si obbliga:

- ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, allegando la relativa documentazione;
- a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al Dirigente del Settore Avvocatura in ordine alla convenienza e utilità per la Provincia senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

8. La Provincia si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) del documento fiscale.

Art. 5 – Registro degli incarichi

1. L'Avvocatura provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Art. 6 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'Avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 7- Pubblicità

- 1 Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, la Provincia attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web, ed informazione all'ordine professionale.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Milano.
4. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento.
5. L'elenco di tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso l'Avvocatura a libera visione degli interessati e verrà inserito sul sito ufficiale della Provincia

Art. 8 – Norma finale

1. Con la predisposizione dell'Albo non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale ed il curriculum professionale elementi sufficienti per il conferimento degli incarichi.
- 2: I professionisti che hanno in corso incarichi legali vengono iscritti d'ufficio all'Albo.